

La Camera,

premessi che:

gli studi di settore rappresentano un imprescindibile strumento di accertamento basato su un metodo informatizzato a base statistica; sono infatti l'unico strumento efficace per contattare e controllare quasi tutti i contribuenti, imprese e lavoratori autonomi;

dai dati sugli accertamenti emerge infatti che ogni anno solo il 2 per cento dei contribuenti viene sottoposto a verifica diretta mediante visita fiscale, anche per la complessità dei controlli fiscali sulla struttura produttiva del nostro Paese, intessuta di numerosissime piccole e medie imprese;

gli studi di settore svolgono un'importantissima funzione di *moral suasion*, come parametro di raffronto credibile su cui il contribuente può misurarsi, e sono un efficace stimolo ad adottare volontariamente comportamenti virtuosi;

gli studi di settore, per come è costruito lo strumento statistico, non sono in grado di funzionare correttamente in periodi di crisi come quello che stiamo affrontando, perché - come dichiara la stessa Agenzia delle entrate in più circolari, da ultimo la n. 31/E del 22 maggio 2007 - sono «uno strumento idoneo a rappresentare l'andamento dell'attività in condizioni di normalità»;

il principale elemento di criticità nell'applicazione degli studi di settore riguarda la loro valenza probatoria;

la circolare 23 gennaio 2008, n. 5, ha chiarito che l'accertamento esclusivamente basato sulla mancata congruità agli studi di settore è privo di motivazione e in questo caso l'amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche senza le controdeduzioni del contribuente, la fondatezza della pretesa sottostante all'accertamento;

ciò nonostante, se «i motivi generali e particolari» per cui non è stato possibile raggiungere la congruità, dichiarati dal contribuente, non sono considerati sufficienti a giustificare le minori entrate rispetto a quanto previsto dallo studio di settore, al contribuente non resta che pagare le imposte su ricavi che spesso sono solo virtuali, oppure ricorrere al contenzioso tributario, con esito quanto mai incerto; è difficile infatti che il giudice abbia elementi sufficienti per procedere ad un'effettiva e realistica verifica dei ricavi del contribuente; inoltre nel contenzioso il contribuente deve sostenere i costi della difesa e, nelle more del giudizio, l'ufficio può comunque procedere a iscrivere a ruolo la metà delle imposte risultanti dall'accertamento;

coerentemente con quanto disposto nella circolare n. 23 gennaio 2008, n. 5, occorre evitare che lo strumento degli studi di settore si applichi come «automatismo accertativo»;

impegna il Governo:

a prevedere che l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate sia desumibile sulla base di presunzioni semplici solo se queste siano gravi, precise e concordanti;

a emanare direttive per la formazione degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate in materia di studi di settore, affinché tali uffici, nel loro concreto operare, tengano conto delle

caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta nel territorio in cui ha sede l'attività medesima, anche in considerazione degli effetti della crisi economica e dei mercati;

a prevedere espressamente che, in sede di accertamento, l'Agenzia delle entrate abbia l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore integrati;

a chiarire che il contribuente ha il dovere di dichiarare il reddito vero, ma non ha alcun obbligo di adeguarsi al livello di congruità indicato nello studio che si applica al suo settore se ritiene che tale livello non rispecchi la sua specifica realtà di impresa;

a prevedere chiare ed uniformi regole per tutti gli uffici della Agenzia delle entrate affinché tengano conto di quanto stabilito nella circolare 23 gennaio 2008, n. 5;

a stabilire che la condizione di non congruità non implica alcun accertamento automatico e che in ogni caso i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore integrati non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati;

a ridefinire la valenza probatoria degli scostamenti dalla congruità come mero elemento indiziario che integra la prova dell'evasione insieme ad altri elementi;

ad affinare ulteriormente gli studi di settore per renderli più aderenti possibile alla realtà economica di ciascun territorio;

a mettere a disposizione degli osservatori regionali per gli studi di settore, quale organismo consultivo, analisi più specifiche sui singoli territori anche su base provinciale o di distretto;

a chiarire, con disposizioni di attuazione, che qualora l'Agenzia delle entrate effettui gli accertamenti unicamente sulla base degli studi di settore, non possa iscriverne a ruolo la metà delle imposte in ipotesi dovute, risultanti dall'accertamento, fino all'emanazione del giudizio definitivo della Suprema Corte di Cassazione;

a garantire una partecipazione più efficace delle associazioni di categoria alla prevista integrazione della disciplina degli studi di settore, anche in considerazione della difficile fase congiunturale.

9/2561/**185**. Rubinato, Fogliardi.